



SENT. N. 70/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti Magistrati:

Marco PIERONI Presidente

Cristiano BALDI Consigliere

Ivano MALPESI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di conto iscritto al n. **23885** del Registro di Segreteria,

promosso nei confronti di:

D.A., C.F. omissis, nella qualità di

agente contabile economo del Comune di Andorno Micca (BI), in proprio;

Uditi, nella pubblica udienza dell'8 maggio 2024, il Consigliere relatore Dott.

Ivano Malpesi, e il rappresentante del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Nicola Peretti; presenti l'agente contabile e la

responsabile del servizio finanziario del Comune, in rappresentanza

dell'amministrazione, come da verbale.

Ritenuto in

FATTO

Il giudizio trae origine dalla relazione istruttoria n. 1132/2023 del 27 ottobre

2023, con la quale il Magistrato istruttore per i conti giudiziali del Comune di

	Andorno Micca (BI) ha proposto l’approvazione, con conseguente scarico	
	dell’agente contabile, del conto n. 137006/2018 reso dall’economista del suddetto	
	Comune e relativo alla gestione anticipazione piccole spese per l’anno 2018.	
	La relazione ha rilevato riscossioni per euro 5.076,32 ed un corrispondente	
	versamento in tesoreria.	
	Il conto, come rilevato nel relativo verbale di verifica, pur riguardando	
	l’esercizio 2018, espone la gestione del quarto trimestre dell’esercizio	
	precedente (2017), nonché quella dei primi tre trimestri 2018, rinviando	
	conseguentemente al conto successivo (2019) la resa della gestione del quarto	
	e ultimo trimestre 2018.	
	Con nota pervenuta l’11 dicembre 2023, la Procura contabile ha espresso parere	
	negativo alla dichiarazione di regolarità del conto, rilevando la violazione del	
	principio di annualità della gestione contabile (Principio contabile generale n.	
	1, All.to 1 alla L. n. 196/2009), dal momento che, nella fattispecie, per	
	verificare la gestione di un esercizio occorrerebbe necessariamente prendere in	
	esame due conti giudiziali (quello dell’esercizio di riferimento e quello	
	dell’esercizio successivo).	
	Il conto è stato pertanto iscritto a ruolo per lo svolgimento del relativo giudizio,	
	ai sensi dell’art. 147 c.g.c., con fissazione dell’odierna udienza di trattazione.	
	Il Pubblico Ministero, con memoria del 16/04/2024, rilevando che il conto in	
	oggetto non evidenzia ammanchi, ma che dalla disamina dello stesso si	
	evidenziano le suddette violazioni della normativa e del regolamento di	
	contabilità economica del Comune (art. 17), ha domandato dichiararsi	
	l’irregolarità del medesimo.	
	L’agente contabile ha depositato memoria datata 5 aprile 2024, evidenziando	
	- pag. 2 di 8 -	

	di essersi ispirato nella redazione del conto a un criterio di pura cassa, in ciò	
	conformandosi alla prassi in uso presso l'ente, senza che tale condotta abbia	
	mai dato luogo a rilievi da parte dei revisori.	
	Nello specifico, in relazione alla prassi comunale di rimborsare le anticipazioni	
	di spesa nel trimestre successivo a quello di effettuazione dei pagamenti,	
	l'economo ha proceduto all'inserimento nel conto dei rimborsi di cassa	
	dell'ultimo trimestre dell'esercizio precedente (2017), rinviando al conto	
	successivo (2018) l'annotazione dei rimborsi dell'ultimo trimestre	
	dell'esercizio in corso.	
	Rimarcando l'assenza di ammanchi contabili e la propria buona fede, l'agente	
	contabile contesta pertanto la sussistenza di una irregolarità del conto e	
	conclude per la dichiarazione di regolarità della gestione e per il proprio	
	discarico.	
	Nella pubblica udienza, le parti hanno sostanzialmente ribadito le	
	argomentazioni sopra esposte e confermato le conclusioni già rassegnate nei	
	propri atti scritti.	
	La causa è stata pertanto trattenuta in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. L'istruttoria eseguita sul conto giudiziale in oggetto ha evidenziato che il	
	medesimo, pur riguardando l'esercizio 2018, è stato compilato secondo un	
	criterio di cassa, in particolare per quanto concerne l'annotazione dei rimborsi	
	delle anticipazioni: il conto ha, dunque, ricompreso la gestione del quarto	
	trimestre dell'esercizio precedente (2017), nonchè quella dei primi tre trimestri	
	2018, rinviando al conto successivo (2019) la resa del conto della gestione del	
	- pag. 3 di 8 -	

quarto e ultimo trimestre 2018.

Tale aspetto, non comportando ammanchi o altri elementi sintomatici di una responsabilità dell'agente contabile, ha determinato la proposta di approvazione da parte del magistrato relatore, ma atteso il parere negativo espresso dalla Procura, non ha tuttavia consentito l'immediata pronuncia di discarico.

In tali casi, l'art. 147 del D.Lgs. n. 174/2016 (c.g.c.) prevede l'iscrizione a ruolo del conto giudiziale. Tale procedura consente di accertare, in contraddittorio con l'interessato e con l'eventuale ausilio di mezzi istruttori, la corretta compilazione del conto giudiziale presentato all'esame della Sezione.

2. Appare pacifico, nel caso di specie, sia in virtù dell'attività istruttoria precedentemente espletata dal magistrato relatore, nonché degli ulteriori apporti documentali forniti dall'eonomo nel presente giudizio, su cui sostanzialmente ha concordato lo stesso Pubblico Ministero, l'effettivo pareggio della gestione, nonostante le sopra evidenziate peculiarità di compilazione del conto.

3. Da tali evidenze il Collegio deduce l'assenza di elementi idonei a liquidare un debito a carico dell'agente contabile convenuto in giudizio, corrispondenti a perdite o sottrazioni di denaro o valori, con conseguente mancanza di addebiti o profili di responsabilità a suo carico, ma ritiene di dover pronunciare dichiarazione di irregolarità, seppur formale, del conto.

3.1. A tal fine, va qui rimarcato che la mancanza di qualsivoglia automatismo tra declaratoria di irregolarità del conto e discarico dell'agente contabile, già in passato più volte ribadita dalla giurisprudenza contabile (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Molise, n. 38/2012; n. 42/2015; n. 66/2017, nella fattispecie

con riferimento al previgente art. 30, c. 2, r.d. n. 1038/1933), appare ora pienamente compatibile con il disposto di cui all'art. 149, c. 3, c.g.c., seconda parte del periodo, ai sensi del quale *“Quando non pronuncia discarico, il Collegio pronuncia condanna alla restituzione delle somme mancanti, alla alienazione della cauzione versata, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile”*; dal che si evince che la pronuncia di irregolarità del conto o della gestione non comporta, necessariamente, addebito a carico dell'agente. Detto altrimenti, le irregolarità contabili non rendono necessariamente addebitabile, in via automatica, una partita contabile, come pure un conto irregolare non implica necessariamente la condanna dell'agente contabile convenuto nel giudizio di conto, che può essere, nonostante ciò, discaricato ai sensi dell'art. 194 r.d. n. 1038/1933 (cfr. Sez. giur. Calabria, n. 274/2021; Sez. giur. Marche, n. 15/2022).

3.2. La condotta contabile dell'economo del Comune di Andorno Micca, pur se improntata alla prosecuzione di prassi già invalse in gestioni precedenti ed approvate dal collegio dei revisori, appare in contrasto con il principio dell'annualità della gestione (Principio contabile generale n. 1, All.to 1 alla L. n. 196/2009).

Analogamente, il conto in questione appare compilato in violazione dell'art. 17 del Regolamento per il servizio di economato del Comune di Andorno Micca, il quale, riprendendo il suddetto principio di annualità, prevede che: *“Per provvedere al pagamento delle spese rientranti nelle sue competenze saranno emessi, in favore dell'economo, nel corso di ogni esercizio finanziario, mandati di pagamento fino all'importo complessivo annuale di € 10.000,00[...] Alla fine dell'esercizio l'economo restituisce l'anticipazione ricevuta mediante*

versamento in tesoreria. Il servizio finanziario emette reversale di incasso a copertura del versamento...”.

La gestione economale è, infatti, una gestione per cassa, per cui all’inizio di ogni esercizio finanziario viene corrisposta un’anticipazione all’economo che deve essere rendicontata, prima della richiesta di una eventuale successiva anticipazione. Quanto, poi, ancora giacente in cassa e non speso a fine esercizio finanziario deve essere restituito dall’economo, in quanto non è consentita la formazione di residui, né è ammessa la possibilità di disporre pagamenti su impegni contabili assunti in esercizi pregressi, e ciò ai sensi dell’art. 153, comma 7 del TUEL, come richiamato anche dall’art. 1 del Regolamento comunale per il servizio di economato in questione (cfr., *ex plurimis*, Corte dei conti, Sez. giur. Calabria, n. 71/2019 e n. 381/2019; Sez. giur. Molise, n. 60/2021).

La violazione del principio di annualità, che deve rigorosamente caratterizzare le gestioni contabili pubbliche, a salvaguardia del generale principio del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, secondo comma, Cost.) e al fine di garantire l’ordinata e trasparente sequenza delle gestioni nonché l’irretrattabilità delle relative contabilità alla chiusura degli esercizi (cfr. le sentenze di questa Sezione giurisdizionale n. 140 e n. 141/2023; n. 14 e n. 15/2024), se nella fattispecie non ha prodotto alcun concreto detrimento per l’ente in questione, si risolve peraltro, di per sé, in un impedimento ad una pronuncia di regolarità formale del conto.

Circostanza che il Collegio ritiene, appunto, ricorrere nella presente fattispecie, senza addebiti di partite contabili all’agente economo.

4. L’assenza di ammanchi e profili di responsabilità a carico del contabile

	giustifica la compensazione delle spese del procedimento.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA l'irregolarità del conto giudiziale in epigrafe, relativo	
	all'anticipazione delle piccole spese per l'esercizio 2018 del Comune di	
	Andorno Micca, reso dall'economista D.A.;	
	DICHIARA il discarico dell'agente contabile.	
	Spese compensate.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio dell'8 maggio 2024, con	
	l'intervento dei Magistrati:	
	Marco Pieroni, Presidente	
	Cristiano Baldi, Consigliere	
	Ivano Malpesi, Consigliere estensore	
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Ivano MALPESI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 06/06/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione	
	dei dati personali"	
	- pag. 7 di 8 -	

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.